

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 29 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini (Seguito esame e rinvio) | 29 |
| ALLEGATO (Subemendamenti agli emendamenti del Governo) | 37 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05

SEDE REFERENTE

Giovedì 5 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.05

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, comunica di aver ritirato tutti gli emendamenti da lei presentati. Avverte altresì che sono stati presentati subemen-

damenti (*vedi allegato*) agli emendamenti del Governo (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 29 gennaio 2009). Fa presente che il Governo ha oggi presentato il subemendamento 0.4.600.200, il cui contenuto è volto a correggere un mero errore formale (*vedi allegato*). Inoltre, il gruppo dell'UDC ha ritirato gli emendamenti 3.37, 3.36, 3.39, 3.38, 4.14, 4.16, 4.18, 4.19, 4.17, 4.15, 5.24, 5.19 e 13.6 presentati da deputati del gruppo. Avverte infine che l'onorevole Ida D'Ippolito Vitale ha apposto la propria firma all'articolo aggiuntivo Sisto 2.02.

Luigi VITALI (PdL), nell'illustrare i suoi subemendamenti agli emendamenti del Governo, rileva preliminarmente come sul tema delle intercettazioni tutti sostanzialmente concordino sul fatto che tale strumento di ricerca della prova sia utile soprattutto per svolgere indagini su reati particolarmente gravi e che, in ogni caso, le indagini non si possano fondare esclusivamente sulle intercettazioni, poiché sussistono delle inderogabili esigenze di tutela della *privacy* e, più in generale, della persona. È inoltre a tutti noto come le

spesa per le intercettazioni sia assolutamente esorbitante, sproporzionata e inutile rispetto ai risultati conseguiti e come le intercettazioni siano state oggetto di abusi, anche in considerazione del fatto che la normativa vigente è stata superata da una interpretazione giurisprudenziale estensiva. Occorre pertanto ridefinirne la disciplina, per impedire, tra l'altro, la illecita divulgazione soprattutto delle notizie relative a soggetti non indagati.

Ciò premesso, preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti e sul disegno di legge del Governo, pur esprimendo talune perplessità che, a suo parere, rendono preferibile l'originaria formulazione del testo governativo. Ritiene, in particolare, migliore la prima formulazione del Governo che, sui limiti di ammissibilità, aveva riguardo al tetto dei dieci anni, con l'individuazione degli specifici reati per i quali sarebbe stato comunque possibile disporre delle intercettazioni anche al di sotto di quella soglia edittale. Tale norma è stata poi interpretata in modo strumentale, sostenendo erroneamente che non sarebbe stato più possibile disporre le intercettazioni per i reati contro la pubblica amministrazione. In realtà questo non è del tutto esatto poiché, in base a quella originaria formulazione, ad esempio, peculato e concussione sarebbero stati intercettabili. Si è raggiunta quindi una mediazione che ha condotto alla formulazione degli emendamenti governativi oggi all'esame della Commissione i quali, peraltro, pongono due ordini di difficoltà. Secondo la nuova formulazione delle norme che prevedono i presupposti per l'intercettazione, si ritorna allo stesso limite dei cinque anni di pena previsto dalla disciplina vigente, ma è necessaria anche la sussistenza di « gravi indizi di colpevolezza ». Tale ultima previsione rende sostanzialmente molto più difficile disporre le intercettazioni e, comunque, potrebbe innescare i meccanismi di interpretazione estensiva tipici della giurisprudenza del nostro Paese, con conseguente elusione dei limiti previsti dalla nuova normativa. Pur augurandosi di essere smentito dai fatti, ritiene che si tratti di una normativa

peggiore del male che si intende risolvere. Una normativa in grado di accontentare solo una parte dell'opinione pubblica.

Manifesta inoltre forti perplessità sul passaggio della competenza ad autorizzare le intercettazioni dal giudice monocratico al giudice collegiale. Per quanto sia condivisibile l'intento di prevedere tutte le cautele possibili quando si tratti di adottare provvedimenti limitativi della libertà e della *privacy*, tuttavia, la decisione che debba essere il giudice collegiale a disporre le intercettazioni determinerà verosimilmente carichi di lavoro eccezionali per i tribunali competenti, oltre che seri problemi di incompatibilità. Inoltre, poiché l'autorizzazione alle intercettazioni potrà essere concessa quando sussistano gravi indizi di colpevolezza, anziché gravi indizi di reato, si corre il rischio di favorire il formarsi di una giurisprudenza elaborata appositamente per aggirare questo ostacolo, con la conseguenza che la colpevolezza potrebbe essere poi data per acquisita una volta autorizzata l'intercettazione. Si potrebbero quindi creare dei precedenti idonei ad influenzare le decisioni relative alle autorizzazioni per la custodia cautelare, nel senso che la valutazione del giudice collegiale che ha consentito di autorizzare l'intercettazione potrebbe poi essere utilizzata da un diverso giudice, in questo caso il giudice per le indagini preliminari, per disporre una misura cautelare.

Ricorda infine di avere presentato un subemendamento volto a superare l'anomalia in base alla quale, oggi, il pubblico ministero decide quando iscrivere nel registro degli indagati la persona sottoposta ad indagine. Ritiene in particolare che, anche per rendere certo il *dies a quo* e la complessiva durata delle indagini, sia necessario prevedere che la predetta iscrizione sia obbligatoria.

Alfonso PAPA (PdL) manifesta la sua forte delusione per i temi, i contenuti e le modalità del dibattito sinora svoltosi in materia di intercettazioni, pur chiarendo che la sua posizione sarà comunque conforme a quella del gruppo al momento

della votazione sul disegno di legge in esame. Il Ministro della giustizia ha più volte evidenziato le preoccupanti statistiche che riguardano le intercettazioni nel nostro Paese, sia sotto il profilo della spesa, sia sotto quello del numero esorbitante di intercettazioni disposte. A fronte dell'enucleazione di questo, che è uno dei più gravi problemi che riguardano l'utilizzo delle intercettazioni, ritiene singolare che il dibattito parlamentare si sia ridotto ad una superficiale elencazione di reati da includere o escludere dalla lista dei reati intercettabili, senza peraltro alcun riferimento alle esperienze di altri Paesi.

Sottolinea quindi come il dato più allarmante sia rappresentato dalla evidente incapacità del sistema di superare talune evidenti patologie. Le intercettazioni, da mezzo di ricerca della prova, si siano trasformate in mezzo di ricerca del reato, in un contesto dove sembra non esistere una reale possibilità di contenere o vanificare i numerosi fenomeni patologici venuti alla ribalta in relazione ad eclatanti fatti di cronaca. Ricorda altresì che i costi delle intercettazioni ammontano a quasi il 50 per cento delle spese complessive relative alla giustizia e che un eventuale limite di *budget*, per essere realmente efficace, non può non associarsi ad interventi che incidano sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Se quella appena descritta è la reale cornice all'interno della quale occorrerebbe intervenire per riportare alla normalità l'utilizzo delle intercettazioni, appare evidente come sia sostanzialmente inutile intervenire su un aumento o una riduzione dei limiti e dei presupposti delle intercettazioni, con conseguente inutilità anche di tutto il dibattito che ne deriva.

Sottolinea quindi come molti esponenti anche della maggioranza auspichino un ripensamento del Governo ed evidenzia come le osservazioni dell'onorevole Vitali siano del tutto condivisibili, soprattutto quelle che concernono l'obbligo di iscrizione nel registro degli indagati e l'individuazione del giudice collegiale quale giudice competente ad autorizzare le intercettazioni. Rileva, d'altra parte, come dal-

l'opposizione, che spesso è parsa arroccata su posizioni corporative e di scarsa disponibilità al dialogo, non sia giunto un significativo contributo al dibattito sul tema delle intercettazioni.

Ritiene, conclusivamente, che la disciplina in esame difficilmente potrà risolvere le patologie e le deviazioni che affliggono l'utilizzo delle intercettazioni nel nostro Paese: tale disciplina può essere considerata come un minimo, stentato inizio. Pur ribadendo la sua adesione alla posizione del gruppo, all'interno del quale peraltro non è stato possibile partecipare ad alcun dibattito e confronto sul tema in questione, auspica tuttavia che si possa, nel prosieguo dell'esame parlamentare, intervenire sui problemi concreti e sui punti nodali, prendendo atto della attuale incapacità del sistema di attribuire coerenza ad adeguate forme di controllo.

Manlio CONTENUTO (PdL) evidenzia innanzitutto la singolarità del punto di vista da cui muove la riforma sulle intercettazioni, dal momento che il Governo ed il Parlamento sembrano costretti a ridurre i reati e le modalità relative allo svolgimento del mezzo di ricerca della prova allo scopo di scongiurare la illecita pubblicazione dei contenuti delle intercettazioni medesime. Ribadisce, però, la necessità di perseguire una riforma che limiti l'eccessivo ricorso alle intercettazioni, nonché la illecita pubblicazione dei contenuti, e ciò in perfetta sintonia con le intenzioni del Governo e della maggioranza. Prendendo spunto dai colleghi precedentemente intervenuti, dichiara che intende segnalare alla Commissione, al Governo ed alla maggioranza in particolare alcune incongruenze che risultano dalla predisposizione del testo risultante dagli emendamenti presentati dall'esecutivo.

Sottolinea la necessità di una profonda riflessione, per evitare che un frettoloso conseguimento degli obiettivi della riforma vanifichi la lotta alla criminalità, che è un punto di riferimento della maggioranza che sostiene il Governo. Si riferisce quindi ai numerosi trattati internazionali che in più occasioni hanno dimostrato l'efficacia

dell'utilizzo di strumenti tecnologici per la lotta contro le forme più gravi di criminalità ed il rischio di conseguenze negative anche nel rapporto di cooperazione con gli altri Paesi partecipi dei medesimi accordi. Sotto il profilo tecnico evidenzia come la prima questione sia da riferire alle riprese vive. Stando al testo attuale non vi sarebbe alcuna differenziazione tra la disciplina delle riprese vive con captazione delle conversazioni e quella delle riprese non captative. Manifesta perplessità in merito a questa mancata distinzione, dal momento che se anche per le semplici riprese vive fossero necessari i gravi indizi di colpevolezza, ciò escluderebbe il ricorso a detto strumento anche in moltissimi casi in cui oggi vi si fa ricorso, con grande utilità per lo svolgimento delle indagini. Evidenzia, inoltre, come mentre per le intercettazioni vi sia un preciso riferimento costituzionale nell'articolo 15 della Costituzione, altrettanto non si possa dire in relazione alle riprese vive e, in particolare, a quelle concernenti i luoghi pubblici o aperti al pubblico. Fa riferimento sia al caso in cui si svolgano manifestazioni pubbliche che rischiano di mettere a repentaglio la pubblica incolumità (cita, a titolo esemplificativo, i noti fatti svoltisi a Genova in occasione della riunione del G8) sia ai reati contro la pubblica amministrazione, dove il filmato effettuato dalle forze di Polizia ha consentito di provare direttamente l'atto illecito compiuto.

Per quanto concerne, poi, la lotta al terrorismo, ricorda come in diverse indagini svolte in altri Paesi e di livello internazionale sia rilevantissima la documentazione visiva degli incontri tra persone sospettate, poiché attraverso di essa si può raggiungere l'identificazione dei partecipanti e quindi dare impulso ulteriore alle indagini in corso. Ribadisce, ancora, che alla luce di queste considerazioni è bene che la Commissione eviti che una giusta limitazione alla fuga di notizie possa tradursi in una irragionevole limitazione delle indagini.

Dove però, a suo dire, la questione appare davvero delicata è con riferimento

alle indagini concernenti i reati di mafia e di terrorismo. In tal caso, correttamente, il Governo ha distinto tra i gravi indizi di colpevolezza e i sufficienti indizi di reato, richiedendo l'esistenza solo di questi ultimi proprio in relazione alle intercettazioni riferite alla criminalità organizzata. Rileva quindi l'esigenza di coordinare tale prospettiva con il nuovo articolo 266, ultimo comma, del codice di procedura penale, relativo alle cosiddette intercettazioni ambientali. Tale differenziazione, che si augura sia il frutto proprio di un mancato coordinamento, rischierebbe infatti di escludere un mezzo di ricerca della prova determinante per la lotta a queste gravi fattispecie di reato. Invita quindi il Governo e la maggioranza ad una profonda riflessione, dal momento che tali mezzi investigativi sono risultati importanti anche nella lotta al terrorismo riferibile al fondamentalismo islamico, ad esempio attraverso intercettazioni svolte tra persone all'interno di appartamenti o comunque in luoghi non aperti al pubblico. Ritiene sostanzialmente irragionevole rinunciare, nella lotta alla criminalità, a questi strumenti estremamente utili e che potrebbero suggerire anche qualche dubbio di costituzionalità in relazione ad un trattamento differenziato, nonostante l'analogia di fondo delle situazioni di fatto con riferimento alla captazione dei colloqui tra presenti.

Ribadisce, infine, che proprio perché il Governo e la maggioranza di centro-destra hanno sempre indicato tra gli obiettivi di sicurezza la lotta senza quartiere alla criminalità organizzata e al terrorismo, il rilievo dovrebbe essere accolto all'interno della stessa maggioranza proprio per ragioni di coerenza politica.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, dichiara, con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali, di condividere le preoccupazioni manifestate dall'onorevole Contento in merito al rischio di una riduzione degli strumenti di indagine per i reati di mafia e terrorismo, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. A tale proposito osserva che dal-

l'impianto del disegno di legge del Governo risulta invece chiara l'intenzione, attraverso un sistema di cosiddetto « doppio binario », di garantire strumenti adeguati alla lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ricorda come fosse stato opportunamente previsto che nella seduta odierna si passasse alla fase dell'esame e della votazione dei singoli emendamenti, nel corso della quale il gruppo del Partito democratico avrebbe potuto manifestare ed argomentare la sua totale contrarietà nei confronti del provvedimento in esame e degli emendamenti del Governo. Rileva, inoltre, che i precedenti interventi di autorevoli esponenti della maggioranza hanno evidenziato dissensi radicali ed insanabili nei confronti del testo del Governo, dimostrando come su tale provvedimento la maggioranza in realtà non sia compatta e come l'accordo tanto pubblicizzato sulla stampa in realtà non esista.

Stigmatizza quindi l'assenza del Governo dalla presente seduta, rilevando come invece, in una simile situazione, sia assolutamente necessaria la presenza del Governo, che dovrebbe chiarire la sua posizione in merito alle profonde ragioni di dissenso oggi emerse nel corso del dibattito. Chiede quindi che la seduta sia sospesa finché alla stessa non partecipi un rappresentante del Governo, preannunciando, in difetto, l'abbandono dei lavori della Commissione da parte del gruppo del Partito democratico.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, comunica che il rappresentante del Governo che avrebbe dovuto seguire oggi i lavori della Commissione è impossibilitato a partecipare alla seduta, poiché attualmente impegnato al Senato, dove è in corso di esame in Assemblea il disegno di legge sulla sicurezza per il suo voto finale. Ciò formalmente non impedisce alla Commissione di proseguire nei lavori.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ritiene sostanzialmente condivisibile l'osserva-

zione dell'onorevole Tenaglia e rileva che, a prescindere da questioni formali, dopo gli interventi di alcuni esponenti di maggioranza in forte dissenso rispetto alla linea del Governo, la presenza in seduta di quest'ultimo appaia indispensabile per chiarire come valutare le predette posizioni. Si associa quindi alla richiesta di sospensione della seduta finché alla stessa non sia presente il Governo, preannunciando, in difetto, l'abbandono dei lavori della Commissione anche del gruppo dell'UdC.

Alfonso PAPA (PdL) ribadisce di avere chiaramente preannunciato la sua adesione alla posizione del gruppo del Popolo della Libertà sul testo in esame. Fa presente di aver inteso arricchire il dibattito, nel contesto di quella che dovrebbe essere la fisiologica dialettica parlamentare, senza che sia mai stato posto in dubbio il suo voto favorevole sul provvedimento e sugli emendamenti del Governo.

Luigi VITALI (PdL) nel ribadire quanto affermato nel suo precedente intervento chiarisce, ove mai ve ne sia bisogno, che il suo voto sul provvedimento in esame sarà favorevole. Nel replicare all'onorevole Tenaglia, fa presente che la maggioranza è compatta e pronta, se ciò vuole l'opposizione, ad approvare nella giornata odierna l'intero disegno di legge. Rivolge quindi all'onorevole Tenaglia l'invito a lavorare proficuamente per la redazione del miglior testo possibile, piuttosto che contribuire alla estremizzazione del confronto fra maggioranza e opposizione.

Antonino LO PRESTI (PdL) invita a non confondere il fisiologico confronto e la dialettica parlamentare, funzionali al miglioramento del testo, con la compattezza della maggioranza. Ritiene doveroso dare spazio alla discussione in questa fase dell'esame del provvedimento in attesa di conoscere la posizione del Governo sui rilievi emersi nel corso della discussione medesima. Sarà comunque il Governo a dire l'ultima parola, con il pieno appoggio della maggioranza. Ritiene conclusiva-

mente che i lavori della Commissione non debbano essere sospesi, poiché in questa fase non è indispensabile la presenza del Governo.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide le osservazioni dell'onorevole Tenaglia e si associa alla richiesta di sospensione della seduta in mancanza di un rappresentante del Governo.

Anna ROSSOMANDO (PD) insiste perché la seduta sia sospesa, dal momento che i rilievi emersi dal dibattito rendono necessario un confronto immediato e diretto alla presenza del Governo. Esprime quindi apprezzamento per gli interventi dei colleghi della maggioranza, che hanno significativamente arricchito il dibattito sul tema delle intercettazioni, consentendo alla Commissione di dimostrare la propria autonomia e di svolgere nel modo migliore la sua funzione.

Donatella FERRANTI (PD) insiste sulla necessità che la seduta sia sospesa per l'assenza del Governo, rilevando come non sia la prima volta che il sottosegretario Caliendo appaia prediligere i lavori del Senato. Sottolinea infatti come in questa seduta la presenza del Governo sia assolutamente essenziale, poiché il Governo dovrà tenere adeguatamente conto degli esiti del dibattito al fine dell'espressione dei pareri. Evidenzia come l'opposizione si sia sempre comportata in modo leale e senza pregiudizi, anche se rileva una certa contraddittorietà nel comportamento di una parte della maggioranza che, da un lato solleva rilievi fortemente critici nei confronti del testo governativo e, dall'altro, preannuncia il voto favorevole sul disegno di legge. Ritiene che se un dibattito costruttivo vi deve essere, da ambo le parti occorre discutere senza pregiudizi. Solo così si potrà arrivare ad un testo efficace di riforma. Auspica quindi che il Presidente informi il Ministro sulla particolare delicatezza delle sedute che si stanno svolgendo in questi giorni presso la Commissione Giustizia e, quindi, sulla assoluta

necessità di una attiva presenza del Governo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) intervenendo a titolo personale, ritiene necessario l'intervento del Governo, poiché è evidente che vari aspetti della disciplina in esame debbano essere chiariti alla sua presenza.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che non debbano essere sovrapposte le argomentazioni che attengono a due aspetti completamente diversi: da un lato, il dibattito sul merito del provvedimento e, dall'altro, la compattezza della maggioranza. Non vede ostacoli alla prosecuzione degli interventi sul complesso degli emendamenti ed auspica che l'opposizione non voglia sottrarsi a questo dibattito. In un secondo momento il Governo potrà intervenire per esprimere le sue valutazioni sui rilievi emersi nel corso della discussione e per rendere i pareri sulle proposte emendative.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce che, anche in assenza del Governo, la Commissione può proseguire i suoi lavori, purché non si passi alla fase di espressione dei pareri. Tuttavia, comprende che le richieste dei gruppi di opposizione hanno una valenza politica, che non intende discutere, quale Presidente della Commissione. Per tale ragione, ritiene che la Commissione possa oggi proseguire i propri lavori per consentire ai deputati, che vi abbiano interesse, di intervenire sia pure in assenza del Governo. Per quanto attiene invece ai deputati che ritengono di abbandonare la seduta per ragioni politiche, assicura che a costoro sarà data la possibilità di intervenire nella prossima seduta per illustrare le proposte emendative alla presenza del rappresentante del Governo. Solo quando si concluderà tale fase si passerà a quella della espressione dei pareri sugli emendamenti, nonché a quella successiva della loro votazione.

Lanfranco TENAGLIA (PD) non condiziona la decisione del Presidente Bongiorno, ritenendo che la presenza del Governo sia

necessaria per chiarire la posizione della maggioranza, che oggi è apparsa fortemente divisa.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC) ritiene che la decisione del Presidente sia irrituale e che, in seguito all'abbandono dei lavori da parte dei deputati dell'opposizione, nonché in assenza del Governo, la Commissione si troverebbe a non operare nel pieno dei suoi poteri.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce che la Commissione agisce nel pieno dei suoi poteri anche in assenza del Governo e nonostante la scelta politica dei gruppi di opposizione di abbandonare la seduta.

(I deputati dei gruppi PD, IdV e UdC abbandonano la seduta)

Deborah BERGAMINI (PdL) esprime rammarico per l'abbandono dei lavori della Commissione da parte di quasi tutti i deputati dell'opposizione, anche perché sarebbe utile che anche costoro ascoltassero il suo intervento, volto a descrivere la terribile esperienza di chi come lei ha subito in prima persona l'ingiustizia di essere arbitrariamente sottoposta ad intercettazioni, nell'ambito di una inchiesta alla quale era ed è completamente estranea. Sottolinea di non essere ancora oggi in grado di sapere per quale motivo le sue conversazioni siano state intercettate e che, ciò nonostante, gli stralci di tali conversazioni, irrilevanti ai fini del processo, ma riguardanti la sua vita privata, sono giunti alle redazioni di tutti i quotidiani e sono state strumentalmente pubblicate dal quotidiano « La Repubblica ». Dopo aver descritto quale grave violazione della *privacy* e quale danno all'immagine ciò abbia comportato, oltre alla perdita del posto di lavoro, esprime l'auspicio che la disciplina in esame abbia l'obiettivo di evitare che casi del genere si ripetano. Ritiene, conclusivamente, che di fronte a violazioni dei diritti fondamentali di tale gravità occorra rispondere non con pacatezza, ma con estrema decisione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene opportuno che ciascuno, sia nella maggioranza che nell'opposizione, apporti il proprio contributo ad un dialogo costruttivo, soprattutto in considerazione del fatto che tutti concordano sull'esigenza di tutelare maggiormente il cittadino dall'abuso o, comunque, dall'uso strumentale delle intercettazioni. Particolarmente odioso e, quindi, da sradicare appare il fenomeno delle « sanzioni mediatiche »: sanzioni anticipate, eccentriche rispetto al principio di legalità e indipendenti da un giudizio di responsabilità. Fa quindi presente che i suoi emendamenti si collocano in tale contesto e sono pertanto volti a contrastare i cosiddetti « processi mediatici », tramite il divieto di esposizione dei nomi dei magistrati. Occorre, segnatamente, tutelare il « diritto dei non colpevoli » a non vedersi intercettati ed esposti alla gogna mediatica.

Pierluigi MANTINI (PD) rileva come l'odierno dibattito sia molto rilevante, poiché esalta l'autonomia dei singoli parlamentari, della Commissione Giustizia e del Parlamento nel suo complesso, anche per la serietà delle argomentazioni prospettate. Ritiene che la presenza del Governo sia assolutamente necessaria, trattandosi di un provvedimento la cui istruttoria è in fase molto avanzata e, quindi, prossima alla fase di votazione degli emendamenti. Da un lato, auspica che la richiesta di sospensione dei lavori non sia intesa in senso polemico ma, dall'altro, osserva che richiamare la maggioranza alla compattezza non è il modo più serio per approfondire il dibattito. È evidente che ciascun membro della Commissione abbia il dovere di dare il proprio apporto per migliorare il testo.

Esprime condivisione per le osservazioni ed i subemendamenti dell'onorevole Contenteo relativi alle intercettazioni ambientali ed alla impropria equiparazione fra riprese visive captative e non captative. Esprime altresì condivisione per le perplessità espresse dall'onorevole Vitali in merito alla scelta del giudice collegiale, quale giudice competente per autorizzare

le intercettazioni, nonché in ordine all'individuazione dei « gravi indizi di colpevolezza » quale presupposto per disporre le intercettazioni. Ritiene, infatti, che tali scelte possano comportare dei riflessi più generali sul sistema penale, determinando una sorta di travisamento dell'istituto delle intercettazioni.

Sottolinea come il Partito democratico si sia opposto a tali aspetti della disciplina e ad ulteriori aspetti, quale quello della estrema brevità dei termini delle operazioni di intercettazione e della eccessiva estensione della segregazione degli atti di indagine, ricordando che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sostanzialmente si ispirano al testo sulle intercettazioni approvato dalla Camera nella precedente legislatura. Evidenzia, infine, come la disciplina in esame non risolva il problema della stampa e, in particolare, la patologica equiparazione nell'opinione pubblica tra avviso di garanzia e sentenza definitiva.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che la richiesta di sospensione avanzata dai gruppi di opposizione avrebbe dovuto essere posta in votazione. Sottolinea infatti che non è sufficiente che il Governo legga i resoconti sommari di questa seduta, occorrendo invece la sua presenza. Ricorda quindi di avere più volte evidenziato la necessità che, anche delle sedute in sede referente delle Commissioni, sia redatto un resoconto stenografico, da pubblicare anche sul sito Internet della Camera. L'uti-

lità di una simile forma di una pubblicità dei lavori delle Commissioni emerge chiaramente dagli accadimenti odierni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nel replicare all'onorevole Bernardini, rileva che l'organizzazione dei lavori della Commissione spetta all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché al Presidente, ove non si raggiunga il *quorum* prescritto dal Regolamento. Nel caso in esame, evidenzia di avere assunto le proprie decisioni dopo avere sentito i rappresentanti dei gruppi in Commissione, in conformità della ratio delle disposizioni regolamentari in materia di organizzazione dei lavori della Commissione.

Quanto alla questione della resocontazione stenografica dei lavori della Commissione, ricorda come questa, proprio su richiesta dall'onorevole Bernardini, sia stata in passato da lei prospettata, insieme al Presidente della Commissione Affari costituzionali, onorevole Donato Bruno, al Presidente della Camera. In quell'occasione, questi ha rappresentato come la questione delle forme di pubblicità delle sedute in sede referente abbia una rilevanza regolamentare e come, per prevedere la resocontazione stenografica delle relative sedute, occorra una modifica regolamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45

ALLEGATO

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 1.

Sostituire le parole: al procedimento, *con le seguenti:* ai fatti del procedimento.

0. 1. 601. 1. Bernardini.

Aggiungere in fine, le seguenti parole: relativamente ad atti coperti dal segreto istruttorio.

0. 1. 601. 51. Di Pietro, Palomba.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 266 (Limiti di ammissibilità), comma 1, sostituire l'aliena con il seguente:

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

0. 3. 600. 54. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

Conseguentemente, dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 266-ter (Riprese visive). – 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria ».

0. 3. 600. 40. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive, *fino a:* o comunicazioni.

0. 3. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive, *e sostituire il comma 2 con il seguente:* Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'ar-

articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente.

0. 3. 600. 21. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Zaccaria.

Al comma 1, sopprimere le parole: di immagini mediante riprese visive.

0. 3. 600. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: mediante riprese visive, *inserire le seguenti*, ad eccezione di quelle in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi di prevenzione e di sicurezza,.

Conseguentemente sostituire la parola: e, *con la seguente:* nonché.

0. 3. 600. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, *e dopo l'articolo 3, inserire l'articolo 3-bis (Introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale):* 1. Dopo l'articolo 266-bis è inserito il seguente:

« Articolo 266-ter. – 1. L'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico o telematico presso il fornitore è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato che ne attesta l'utilità ai fini della prosecuzione delle indagini.

2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, del

difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa ».

2. L'articolo 132 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è abrogato.

0. 3. 600. 22. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni ».

0. 3. 600. 53. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: superiore nel massimo a cinque anni, *con:* non inferiore nel massimo a dieci anni.

0. 3. 600. 169. Vitali.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 del codice civile.

0. 3. 600. 56. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 codice civile.

0. 3. 600. 57. Di Pietro, Palomba.

Al comma, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo 2629 codice civile.

0. 3. 600. 58. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis.

0. 3. 600. 59. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile.

0. 3. 600. 60. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile.

0. 3. 600. 61. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile.

0. 3. 600. 62. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile.

0. 3. 600. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) aggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile.

0. 3. 600. 64. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso ART. 266 (Limiti di ammissibilità), al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile.

0. 3. 600. 65. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) abuso di informazioni privilegiate articolo 180 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

0. 3. 600. 67. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) aggio su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

0. 3. 600. 68. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) Dichiarazione infedele ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 3. 600. 69. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) Omessa dichiarazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 3. 600. 70. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) Occultamento o distruzione di documenti contabili ai sensi dell'articolo 10 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 3. 600. 70. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera f-bis), aggiungere la seguente:

f-ter) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ai sensi dell'articolo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 3. 600. 71. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera *f-ter)*:

f-ter) delitti di cui agli articoli 423-bis del codice penale e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 3. 600. 11. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera *f-ter)*:

f-ter) delitti di cui al Titolo VI, Capo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 3. 600. 10. Vietti, Rao, Libè, Romano.

Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è motivo, fondato su elementi specificamente indicati nel provvedimento, di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 42. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

* **0. 3. 600. 72.** Di Pietro, Palomba.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazione tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

* **0. 3. 600. 20.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Zaccaria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è motivo, fondato su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 1. Bernardini.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, *inserire le seguenti:* . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 78. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, *inserire le seguenti:* . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi possa svolgersi l'attività criminosa.

0. 3. 600. 80. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, *inserire le seguenti:* . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si sia svolta l'attività criminosa.

0. 3. 600. 79. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, *inserire le seguenti:* . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si possano acquisire indizi necessari non altrimenti accertabili per l'individuazione dell'attività criminosa.

0. 3. 600. 81. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, dopo le parole: tra presenti, *inserire le seguenti:* . Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si possano occultare le prove dell'attività criminosa.

0. 3. 600. 82. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sopprimere le parole da: solo se vi è, *fino alla fine del comma.*

0. 3. 600. 73. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, *con le seguenti:* si sia svolta, si

stia svolgendo, si stia per svolgere, o si possano reperire indizi necessari non altrimenti acquisibili per l'individuazione della o si possano occultare le prove della.

0. 3. 600. 74. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, *con le seguenti:* si possano reperire indizi necessari non altrimenti acquisibili per l'individuazione della.

0. 3. 600. 76. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, *con le seguenti:* si possano occultare le prove della.

0. 3. 600. 77. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, *con le seguenti:* si possa svolgere.

0. 3. 600. 75. Di Pietro, Palomba.

Al comma 2, sostituire le parole: si stia svolgendo, *con le seguenti:* si sia svolta.

0. 3. 600. 74. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere il seguente periodo: Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.

0. 3. 600. 41. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

All'articolo 3 aggiungere il seguente:

3. L'intercettazione di conversazione o comunicazione telefoniche, di altre forme di comunicazione, di immagini mediante

riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero di luoghi, nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.

0. 3. 600. 100. Vitali.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e).

0. 4. 600. 20. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: pubblico ministero, inserire le seguenti: in persona del capo dell'ufficio o suo delegato.

0. 4. 600. 11. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente lettera d), sopprimere le parole: la parola: « giudice » è sostituita dalla seguente: « tribunale ».

0. 4. 600. 1. Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale., con le seguenti: giudice per le indagini preliminari.

Conseguentemente, ove ricorrono, sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice

competente, con le seguenti: dal Gip territorialmente competente.

0. 4. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: al tribunale, sino a: composizione collegiale, con le seguenti: al giudice per le indagini preliminari.

0. 4. 600. 100. Vitali.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con le seguenti: giudice per le indagini preliminari e, alla lettera d), sopprimere le parole: la parola « giudice » è sostituita dalla seguente « tribunale » e e sostituire ovunque ricorra la parola: tribunale con la seguente: giudice, alla lettera f), sostituire ovunque ricorra la parola: tribunale con la seguente: giudice.

0. 4. 600. 21. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che decide in composizione collegiale.

0. 4. 600. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con i seguenti: Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento. L'autorizzazione è data con de-

creto motivato che contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

0. 4. 600. 24. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nella motivazione il giudice dà altresì dettagliatamente conto delle specifiche ragioni che giustificano l'intercettazione di una determinata utenza o di un preciso luogo in rapporto alle esigenze investigative, nonché della concreta possibilità di ottenere elementi decisivi ai fini dell'indagine.

0. 4. 600. 25. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: L'autorizzazione è data con decreto motivato, *aggiungere le seguenti:* non per mero richiamo alla richiesta del pubblico ministero o ad altri atti del procedimento.

0. 4. 600. 2. Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: decreto motivato contestuale *con le seguenti:* decreto, motivato contestualmente.

0. 4. 600. 10. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: decreto motivato *inserire le seguenti:* adottato con decisione unanime.

0. 4. 600. 40. Consolo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: contestuale *fino alla fine della lettera.*

0. 4. 600. 66. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, e alla lettera d) sopprimere le parole da: e dopo le parole *sino alla fine.*

0. 4. 600. 22. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile.

0. 4. 600. 54. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: contestuale.

0. 4. 600. 53. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire ovunque ricorra, la parola: contestuale *con la seguente:* immediato e comunque entro le ventiquattro ore.

0. 4. 600. 15. Mannino, Romano.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: modificabili o sostituibili *aggiungere le seguenti:* che deve contenere a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale, le valutazioni della sussistenza dei gravi indizi di reato e quelle per cui.

0. 4. 600. 101. Vitali.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: sostituibile.

0. 4. 600. 55. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e.

0. 4. 600. 102. Vitali.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: gravi con la seguente: sufficienti.

*** 0. 4. 600. 4.** Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: gravi con la seguente: sufficienti.

*** 0. 4. 600. 56.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: gravi con la seguente: utili.

0. 4. 600. 57. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire alle parole: di colpevolezza e l'intercettazione con le seguenti parole: di reato e l'intercettazione di una determinata utenza o luogo.

0. 4. 600. 26. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: di colpevolezza con le seguenti: di reato, e sopprimere la lettera c).

0. 4. 600. 23. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Garavini, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: colpevolezza, con la seguente: reato.

*** 0. 4. 600. 3.** Bernardini.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: colpevolezza con la seguente: reato.

*** 0. 4. 600. 58.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: assolutamente.

0. 4. 600. 59. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: indispensabile con la seguente: utile.

0. 4. 600. 64. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le parole: della prosecuzione.

0. 4. 600. 65. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice.

*** 0. 4. 600. 27.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e sussistono fino alla fine del periodo.

*** 0. 4. 600. 67.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di

conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice *con le seguenti*: . La motivazione contiene un'autonoma ed analitica valutazione di tutti i presupposti richiesti dalla legge.

0. 4. 600. 28. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sussistono specifiche e con le seguenti: sussistono specifiche o.

0. 4. 600. 60. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: relative ai fatti per i quali si procede sino alla fine.

0. 4. 600. 29. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: espressamente e analiticamente.

0. 4. 600. 61. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: fondate su elementi sopprimere le parole: espressamente e.

0. 4. 600. 62. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e analiticamente.

0. 4. 600. 63. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , non limitati ai soli contenuti di

conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e.

*** 0. 4. 600. 30.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Garavini, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), capoverso sopprimere le parole da: non limitati fino a: procedimento e.

*** 0. 4. 600. 41.** Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 4. 600. 68. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: insieme alla aggiungere la seguente: prima.

Conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: ; nelle successive richieste si trasmette la documentazione da cui emergono i nuovi elementi.

0. 4. 600. 73. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: insieme alla aggiungere la seguente: prima.

0. 4. 600. 72. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: compiuti aggiungere le seguenti: su richiesta del giudice se ne ravvisa la necessità ovvero limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.

0. 4. 600. 70. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: compiuti aggiungere le seguenti: su richiesta del giudice se ne ravvisa la necessità.

0. 4. 600. 71. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: compiuti aggiungere le seguenti: limitatamente a quegli atti per i quali ne ravvisa la necessità.

0. 4. 600. 69. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Nei procedimenti contro ignoti l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data quando vi sono gravi indizi di reato, rimanendo fermi i presupposti di cui al comma 1.

0. 4. 600. 44. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sopprimere le parole: , su richiesta della persona offesa, e sostituire la parola: stessa con le parole: persona offesa.

0. 4. 600. 31. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: su richiesta della persona offesa.

0. 4. 600. 74. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sostituire le parole: sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa con le seguenti: sulle utenze nella disponibilità della stessa o nei luoghi frequentati dalla medesima.

0. 4. 600. 45. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: disponibilità della stessa aggiungere le se-

guenti: per i reati non perseguibili d'ufficio.

0. 4. 600. 76. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, dopo le parole: disponibilità della stessa aggiungere le seguenti: per i reati perseguibili a querela.

0. 4. 600. 77. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), comma 1-ter, sopprimere le parole: , al solo fine di identificare l'autore del reato.

*** 0. 4. 600. 32.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: , al solo fine di identificare l'autore del reato.

*** 0. 4. 600. 75.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, in fine aggiungere le parole: salvo che dall'intercettazione dell'utenza controllata non risultino indizi di reati procedibili d'ufficio.

0. 4. 600. 78. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), comma 1-quater, sopprimere le parole da: al solo fine a: esso.

*** 0. 4. 600. 33.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: al solo fine di fino alla fine del periodo.

*** 0. 4. 600. 79.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quadro, sostituire le parole: presenti sul luogo con le seguenti: autori del reato.

0. 4. 600. 80. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quadro, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero di identificare l'autore del reato.

0. 4. 600. 46. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quadro, aggiungere in fine le parole: ovvero gli autori del reato.

0. 4. 600. 81. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

1-ter. Il decreto di autorizzazione comporta l'immediata iscrizione delle destinatario o di destinatari del provvedimento nel registro degli indagati a pena di inutilizzabilità delle intercettazioni.

0. 4. 600. 105. Vitali.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 4. 600. 104. Vitali.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) al comma 2, dopo le parole « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « in persona del capo dell'ufficio o suo delegato » e le parole « decreto motivato contestuale », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « decreto, motivato contestualmente ».

0. 4. 600. 12. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: periodo massimo di trenta giorni, *sopprimere le parole:* , anche non continuativo e *dopo le parole:* fino a quindici giorni *sopprimere le parole:* anche non continuativi e *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.

0. 4. 600. 34. Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere le parole: Il pubblico ministero *fino alla fine del periodo.*

0. 4. 600. 82. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere le parole: l'indicazione dei risultati acquisiti.

0. 4. 600. 83. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere le parole: dal tribunale *alla fine del comma.*

0. 4. 600. 84. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire le parole: dal tribunale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dal Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

0. 4. 600. 85. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: può essere prorogata dal *sostituire la pa-*

rola: , tribunale con la parola: giudice per le indagini preliminari e, dopo le parole: immediata comunicazione al sostituire la parola: tribunale con la parola: giudice per le indagini preliminari.

0. 4. 600. 35. Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire ovunque le parole: tribunale con: giudice per le indagini preliminari.

0. 4. 600. 106. Vitali.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sopprimere, ove ricorrono, le parole: quindici giorni.

0. 4. 600. 89. Di Pietro, Palomba.

All'articolo 4, capoverso articolo 267 del codice di procedura penale, comma 1, alla lettera e), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Ulteriori proroghe delle intercettazioni, per periodi di quindici giorni, possono essere autorizzate dal giudice qualora siano emersi nuovi elementi specificatamente indicati nel provvedimento di proroga, oltre agli elementi di cui al comma 1.

0. 4. 600. 36. Ferranti, Tenaglia Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire le parole: fino a 15 giorni con le seguenti: entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.

0. 4. 600. 86. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire le parole: anche non

continuativi con le seguenti: anche in modo non continuativo.

0. 4. 600. 87. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, dopo le parole: essere prorogata aggiungere le seguenti: dal giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.

0. 4. 600. 88. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo le parole: essere autorizzata inserire le seguenti: , fermi restando i presupposti di cui al comma 1,.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere le parole: unitamente ai presupposti di cui al comma 1.

0. 4. 600. 47. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I provvedimenti di proroga sono emessi con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile quando permangono i presupposti indicati al comma 1. Decorso l'ultimo termine, non è consentito disporre nuove intercettazioni in relazione al medesimo fatto di reato, se pur diversamente qualificato.

0. 4. 600. 13. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giu-

diziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non procede personalmente.

0. 4. 600. 42. Contento, Angela Napoli, Lo Presti

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **0. 4. 600. 5.** Bernardini.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **0. 4. 600. 107.** Vitali.

Al comma 1, alla lettera f), sostituire le parole: a delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, con le seguenti: a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono,.

0. 4. 600. 6. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, alla lettera f), sostituire le parole: ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater con le seguenti: agli articoli 51, comma 3-bis e comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), n. 4.

0. 4. 600. 43. Contento, Angela Napoli Lo Presti.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 3-bis, dopo le parole: e comma 3-quater inserire le seguenti: e 3-quinquies del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 629, 630, 644 del codice penale.

0. 4. 600. 38. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, dopo le parole: e comma 3-quater inserire le seguenti: del presente codice, nonché di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 575, 605, 609-bis, 609-quater, 628, 629, 630, 644 del codice penale.

0. 4. 600. 37. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rosso-mando, Samperi, Tidei, Vaccaro, Zaccaria, Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Laratta, Marchi, Orlando, Piccolo.

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: dal tribunale con le seguenti: dal Giudice per le indagini preliminari territorialmente competente.

0. 4. 600. 90. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), capoverso sostituire le parole: dal tribunale con le seguenti: dal giudice delle indagini preliminari.

0. 4. 600. 103. Vitali.

Al comma 3-bis sostituire le parole: i presupposti indicati dal comma 1 con le seguenti: gli stessi presupposti.

0. 4. 600. 200. Il Governo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 3.bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella valutazione della gravità o della sufficienza indiziaria, si applica l'articolo 273, comma 1-bis del codice di procedura penale.

Conseguentemente, eliminare le parole da: Nella valutazione a: articolo 203.

0. 4. 600. 14. Vietti, Rao, Romano.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 3-ter.

0. 4. 600. 91. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera f), al capoverso comma 3-ter, sopprimere le parole: nei casi in cui non procede personalmente.

0. 4. 600. 92. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

0. 4. 600. 108. Vitali.

Al comma 1, lettera h), sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero, sono annotati, secondo un ordine cronologico i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

0. 4. 600. 96. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera h), al comma 5, sostituire le parole: in ogni procura della repubblica *con le seguenti:* dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato.

0. 4. 600. 93. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera h), al comma 5, sostituire le parole: in ogni procura della Repubblica *con le seguenti:* dal procuratore della Repubblica.

0. 4. 600. 94. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera h), al comma 5, sostituire le parole: in ogni procura della Repubblica *con le seguenti:* o da un delegato del procuratore della Repubblica.

0. 4. 600. 95. Di Pietro, Palomba.

ART. 12.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

0. 12. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

ART. 13.

Al comma 1 lettera d), sostituire le parole: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro mille a euro 5.000 *con le seguenti:* fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

0. 13. 600. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro mille a euro 5.000 *con le seguenti:* fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'eventuale oblazione è subordinata al consenso della persona offesa. In caso di recidiva si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e della multa fino ad euro 20.000; in caso di recidiva reiterata, si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da euro 20.000 a 50.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 600. 51. Di Pietro, Palomba.

Sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 5.000 *con le seguenti:* da euro 2.000 a euro 10.000.

0. 13. 600. 40. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Sostituire le parole: a euro 5.000 *con le seguenti:* a euro 10.000.

0. 13. 600. 41. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e della multa fino ad euro 20.000; in caso di recidiva reiterata si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da 20.000 a 50.000 euro. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 600. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 13. 601. 1. Bernardini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000; in caso di recidiva reiterata la reclusione non può essere inferiore a due anni e la multa non può essere inferiore ad euro 50.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 601. 50. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 80.000.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000; in caso di recidiva reiterata la reclusione non può essere inferiore a due anni e la multa non può essere inferiore ad euro 80.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 601. 52. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 20.000 a euro 100.000.

Conseguentemente, aggiungere le seguenti frasi: In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da un anno e sei

mesi a tre anni e con la multa da euro 40.000 a 100.000.

0. 13. 601. 51. Di Pietro, Palomba.

Sostituire le parole: da euro 2.000 a euro 10.000 *con le seguenti:* da euro 3.000 a euro 20.000.

0. 13. 601. 40. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Sostituire le parole: a euro 10.000 *con le seguenti:* a euro 20.000.

0. 13. 601. 41. Contento, Angela Napoli, Lo Presti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'eventuale oblazione è subordinata a consenso della persona offesa. In caso di recidiva si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 40.000 a euro 100.000; in caso di recidiva reiterata la reclusione non può essere inferiore a due anni e la multa non può essere inferiore ad euro 80.000. Si procede con il rito direttissimo.

0. 13. 601. 53. Di Pietro, Palomba.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: 250 *con le seguenti:* 300, calcolate nel loro valore massimo. Alla condanna consegue la sanzione accessoria della sospensione della pubblicazione da 15 giorni fino a tre mesi. In caso di recidiva si applica la sospensione della pubblicazione fino a 1 anno.

0. 14. 600. 50. Di Pietro, Palomba.